

# L'APPELLO

AVV. GIOVANNI PORCELLI

---

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI FORENSI  
UNIVERSITÀ *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA

# Questioni (pregiudiziali) di rito

---

**Presupposti processuali**



**Condizioni dell'azione**



**Altre condizioni di decidibilità nel merito**

# Questioni di merito

---

**Preliminari di merito**



**Merito**



**Principali → subordinate → alternative**

# Presupposti processuali

---

## DI ESISTENZA

Domanda

Giurisdizione



## DI PROCEDIBILITÀ

Competenza

Legittimazione processuale (*ad processum*)

# Condizioni dell'azione

---

**POSSIBILITÀ GIURIDICA**



**INTERESSE AD AGIRE**



**LEGITTIMAZIONE AD AGIRE (AD PROCESSUM)**

# Altre condizioni di decidibilità nel merito

---

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**



**MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA**



**CONDIZIONI PREGIUDIZIALI (ES. LETTERA ASS.NI)**



**ALTRO**

# Merito = Accertamento (cognizione)

---

Preliminari di merito (es. nullità contratto)



Merito (torto o ragione)



Domande principali → subordinate → alternative


# Elementi identificativi della domanda

---

Che cosa voglio (petitum)



Perché lo voglio (causa petendi)



Contro chi lo voglio (persone)

**Convenuto  
Mera difesa**

---


**Convenuto  
Fatti  
estintivi**

**Attore  
Fatti  
costitutivi**

**Convenuto  
Fatti  
impeditivi**

**Convenuto  
Fatti  
modificativi**







Da convenuto per essere  
garantito o per comunanza  
di causa

**3°  
chiamato**

**Convenuto  
Eccezione  
riconvenz.le**

**Convenuto  
Domanda  
Riconvenz.l  
e**

Da attore in base alle  
eccezioni del convenuto

**Convenuto  
Eccezioni**


**Attore  
Fatti  
costitutivi**

**Attore  
Eccez. alla  
domanda  
riconvenz.le**

**Eccezioni  
alla  
reconvenzio  
reconventio  
nis**

**Reconventi  
o  
reconventio  
nis**





# Àmbito della sentenza

---

Questioni di rito

che decidono definitivamente la causa

che NON decidono definitivamente la causa = **sentenza parziale**

Questioni di merito preliminari (con efficacia di giudicato o *incidenter tantum*)

che decidono definitivamente la causa

che NON decidono definitivamente la causa = **sentenza parziale**

Merito (torto o ragione): domande principali subordinate alternative

Questioni assorbite

# Vizi della sentenza - legalità

---

Si ha un **vizio di legalità** quando nell'iter procedimentale, o nel giudizio, è stata violata una norma di diritto.

- **di diritto processuale**: ne deriva una **invalidità** diretta o riflessa (conseguenza dell'invalidità degli atti processuali pregressa) della sentenza. Questo tipo di vizio dà luogo al cosiddetto **error in procedendo**
- **di diritto sostanziale**: e si verifica quando il giudice non utilizza la norma che avrebbe dovuto applicare o ne applica una in luogo di un'altra. Questo tipo di vizio dà luogo alla **ingiustizia** della decisione ossia al cosiddetto **error in iudicando**

# Vizi della sentenza – merito

---


Si ha un **vizio di merito** quando il giudice ha compiuto un'**erronea valutazione delle prove**: Anche in questo caso ha una **sentenza ingiusta** ma qui l'errore non concerne il giudizio di diritto (l'applicazione della norma, appunto), bensì il **giudizio di fatto** cioè la ricostruzione delle vicende di causa.

# Invalidità - Ingiustizia (legalità o merito)

---

**tipo di vizio**

**effetto**



# Ingiustizia (legalità o merito)

---

La decisione può essere **ingiusta**

se applicata una regola di diritto sbagliata (es: vengono applicate al contratto preliminare le regole del contratto definitivo)

se il giudice ha ricostruito il fatto erroneamente (Es: in presenza di un contratto preliminare il giudice, per un'erronea valutazione delle prove, crede di trovarsi di fronte ad un contratto definitivo e ne applica la relativa disciplina)

Il risultato è lo stesso, perché in presenza di un contratto preliminare si è applicata la disciplina del contratto definitivo, attraverso l'errore che ha compiuto il giudice, in quanto nel primo caso esso riguarda l'applicazione della norma, nel secondo caso la ricostruzione del fatto

# Distinzione vizi legittimità – merito

---

La distinzione tra vizi di legalità e vizi di merito è molto importante poiché i vizi di merito si possono censurare solo con l'appello, mentre i vizi di legalità possono essere dedotti anche con il ricorso in cassazione.

Ecco perché nel nostro sistema esiste il cosiddetto **doppio grado di giurisdizione** (difatti solo fino all'appello è possibile l'esame integrale di tutta la controversia)

Un «terzo grado» propriamente detto non esiste poiché si attua solo un **controllo di legittimità** che peraltro possiede *copertura costituzionale* essendo previsto dall'articolo 111 della costituzione.

# Impugnazione – giudicato

---

**Art. 2909.**

**Cosa giudicata.**

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

**Art. 324.**

**Cosa giudicata **formale****

Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

**Preclusione pro judicato (redenti)**

# Impugnazioni ordinarie – straordinarie

---

**Ordinarie:** servono a rilevare vizi evidenti che appaiono dalla sentenza e la loro proposizione impedisce la formazione del giudicato

**Straordinarie:** servono a rilevare i vizi occulti non emergenti dalla sentenza e che possono comparire anche molto tempo dopo oltre la pubblicazione della stessa, per cui sono proponibili anche oltre il passaggio in giudicato. Se tali vizi occulti emergono durante la pendenza del termine per impugnare, essi vanno generalmente dedotti con l'impugnazione ordinaria

# Altre distinzioni

---

**Impugnazioni a critica libera – vincolata:** La distinzione tra i due mezzi di impugnazione consiste in ciò: se con quel certo tipo di impugnazione si può dedurre qualsiasi vizio della sentenza -come accade con l'appello- o solo particolari vizi-come avviene con le altre impugnazioni.

**Impugnazioni devolutive e non devolutive:** questa distinzione non si riferisce al fatto che una parte possa dedurre qualsiasi tipo di vizio o solo vizi espressamente indicati (è un errore considerarla –come qualcuno fa-sinonimo di I. a critica libera o vincolata), quanto piuttosto al fatto che l'impugnazione devolutiva può consentire la sottoposizione al giudice superiore dell'intera controversia, mentre questo non avviene con le impugnazioni non devolutive con le quali si censurano solo vizi determinati.

La tipica impugnazione devolutiva è l'**appello**: con tale mezzo si può avere una sostituzione integrale della decisione del giudice di primo grado

# Principio devolutivo

---

Questo principio contraddistingue un effetto particolare dell'impugnazione, in virtù del quale il giudice superiore, indipendentemente dalla sua attitudine a conoscere dell'intera controversia, in concreto **potrà conoscere solo ciò che gli viene dedotto con lo specifico mezzo di impugnazione.**

Pur essendo un principio che opera per tutte le impugnazioni( anche la Cassazione non può conoscere vizi diversi da quelli che sono prospettati con i singoli motivi) prova particolare manifestazione nell'appello nel quale, potendo essere potenzialmente dedotto ogni tipo di vizio, è molto importante stabilire quali di questi sia stato effettivamente dedotto.

# Iudicium rescindens - rescissorium

---

Le impugnazioni a critica libera consentono un riesame che si sostituisce a quello di primo grado, non presentando alcuna distinzione logica fra l'intercettazione del motivo di doglianza e la modificazione della sentenza. La sostituzione della nuova decisione a quella precedente avviene, cioè, in un unico momento indifferenziato.

Non così nella impugnazione critica vincolata, nelle quali i due momenti dell'intercettazione del vizio e della modifica della decisione del giudice inferiore avvengono quasi sempre in due momenti distinti il primo dei quali è il **giudizio rescindente** consistente nell'eliminazione del vizio ed il secondo è il **giudizio rescissorio** consistente nella conseguente modifica della decisione

# Legittimazione ad impugnare

---

È l'attribuzione effettuata dalla legge ad un certo soggetto del **potere di proporre l'impugnazione contro la sentenza.**

Si tratta di **un'attribuzione effettuata in astratto** e serve ad individuare **chi** può impugnare il provvedimento. Spetta solo alle parti o al PM (pm agente ex art. 69 -interveniante in una causa che avrebbe potuto proporre ex art. 70,n. 1 - cause matrimoniali, escluse quelle di separazione personale ex art 72, c. 3

≠

**L'attribuzione effettuata in concreto**-che riguarda il diverso profilo del **quando** sia possibile impugnare il provvedimento- attiene fa riferimento **all'interesse a impugnare**

# Interesse alla impugnazione incidentale

---

La **soccombenza formale** non legittima all'impugnazione in via principale tuttavia l'interesse insussistente *ad origine* può sorgere in seguito al gravame altrui legittimando il soggetto ad impugnare *ex post*.

Si parla quindi di **impugnazione incidentale condizionata**: condizionata cioè dall'impugnazione altrui perché l'interesse a proporla sorge solo ed esclusivamente di riflesso

# impugnazione incidentale

---

Si qualifica come **incidentale** ogni impugnazione proposta in un processo già aperto in conseguenza di una precedente impugnazione cd principale. Si verifica in due casi:

- Impugnazione proposta dall'appellato; il che si verifica quando si ha una soccombenza parziale reciproca
- Impugnazioni dei litisconsorti nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio ai sensi dell'art 331 o che hanno ricevuto le notifiche dell'art 332

L'impugnazione incidentale può essere **tardiva**: in tal caso non gode di autonomia e dipende dalla principale sicché l'eventuale dichiarazione di inammissibilità della prima porta con sé la perdita di efficacia della seconda

# Imp. incidentale ≠ riproposizione

---

ATTENZIONE: non è impugnazione incidentale ma semplice *riproposizione* la deduzione a difesa *delle domande ed eccezioni non accolte* ex art 346.

**Questo articolo non si indirizza la parte soccombente bensì a quella vittoriosa.**

Domande: la riproposizione ha un oggetto più ristretto e concerne solo le domande rimaste assorbite, il che può avvenire nel caso delle domande alternative ed in quello delle domande subordinate.

Eccezioni: la riproposizione ha un oggetto più ampio potendo concernere sia le eccezioni assorbite e quelle respinte (posso riproporre l'eccezione di prescrizione sulla quale sono rimasto soccombente avendo, però, vinto nel merito).

La riproposizione non può riguardare il soccombente: egli deve necessariamente impugnare

# Acquiescenza

---

L'acquiescenza è l'accettazione della sentenza che può essere

**Espressa** se risulta da un atto giuridico diretto ad accettare la sentenza che può essere unilaterale o bilaterale

**Tacita** quando risulta da atti «incompatibili» con la volontà di avvalersi delle impugnazioni. Il pagamento delle somme al quale la parte è stata condannata richiede una verifica concreta della volontà delle parti

- se il pagamento avviene all'esito di un precetto non può parlarsi di acquiescenza tacita perché il soggetto si presuppone che paghi per evitare l'esecuzione senza rinunciare alla impugnazione
- analogamente il pagamento accompagnato da una dichiarazione con la quale la parte si riserva il diritto di impugnare la sentenza

Ex articolo 329 c.p.c. L'impugnazione parziale della sentenza comporta l'acquiescenza alle parti della sentenza impugnata

# Litisconsorzio nelle impugnazioni

---

Il litisconsorzio in sede di gravame è regolato da **principi completamente diversi da quelli di primo grado** per cui non è detto che tutte le volte che vi sia stato il litisconsorzio in primo grado questo debba essere riprodotto anche in sede di impugnazione. Si distingue

## Cause inscindibili o dipendenti

L'Impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti: in caso contrario il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine da lui fissato. In difetto l'impugnazione **è dichiarata inammissibile**

Ai fini della salvezza del gravame è sufficiente che la parte impugni entro il termine nei confronti di uno degli avversari; l'integrazione del contraddittorio può avvenire anche fuori termine

L'integrazione del contraddittorio sottopone al giudice l'intera materia del contendere indipendentemente dal fatto che le parti contro cui è diretta si costituiscano o meno in giudizio

# Litisconsorzio nelle impugnazioni

---

## Cause scindibili

- **Un soccombente e più vincitori:** L'Impugnazione proposta dal soccombente contro uno dei vincitori fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine breve per proporla contro tutti gli altri. Se vorrà integrare il contraddittorio dovrà notificare un nuovo appello e poi chiederne la riunione
- **Più di un soccombente:** Il soccombente che impugna deve notificare l'impugnazione (in verità una semplice *denuntiatio litis*) nel termine perentorio fissato dal giudice a tutte le altre parti nei confronti delle quali l'impugnazione non è nel frattempo preclusa o esclusa. Se non lo fa l'impugnazione non è inammissibile, ma il processo è sospeso fin quando per le altre parti non sono scaduti i termini brevi allunghi per impugnare. Ciò al fine di consentire alle altre parti, se lo vogliono, riproporre l'impugnazione incidentale.

Non sottopone al giudice del gravare l'intera materia decisa dal giudice di primo grado ma solo quella di consentire agli altri soccombente di portargliela se lo vorranno

# Inscindibilità

---

È un concetto molto più ampio di quello di consorzio necessario, perché oltre a queste ipotesi, ricomprende tutti i casi in cui più soggetti afferiscono ad un'unica causa come ad esempio:

- cause in cui era presente il pubblico ministero agente o intervenite necessario ex artt 69 70 c.p.c.
- successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c.;
- intervento *ad adiuvandum* ex articolo 105 secondo comma c.p.c.
- intervento *iussu iudicis* solo nel caso in cui sia stato disposto a protezione del terzo titolare di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio cioè sostanzialmente nell'ipotesi in cui il terzo avrebbe potuto fare un intervento adesivo dipendente

Ne deriva che il **concetto di dipendenza di cause previsto dall'articolo 331 è completamente diverso da quello della pregiudizialità-dipendenza** che si ha in primo grado poiché, pur presupponendo quest'ultima (garanzia propria e impropria, fideiussione etc) non si identifica con essa ma **dipende esclusivamente dal modo in cui è proposta l'impugnazione**

# Inscindibilità

---

Vi possono essere delle ipotesi di pregiudizialità-dipendenza sussistenti in primo grado che in sede di impugnazione non si configurano come cause dipendenti, ma come cause inscindibili.

Il concetto di cause dipendenti esclusivamente processuale poiché deriva unicamente dal modo in cui si profila l'impugnazione.

**Vi è quindi dipendenza di cause solo quando l'eventuale sentenza di riforma emanata nel processo di gravame privo di un contraddittorio darebbe luogo ad un contrasto di giudicati con la sentenza di primo grado**

# Effetto espansivo

---

**Interno:** si verifica quando la riforma parziale della sentenza influenza anche le parti non impugnate che siano da dipendenti dalla parte riformata. **La situazione presuppone che sia stato impugnato solo un capo della sentenza**(Es: Se viene riformato il capo della sentenza relativo alla condanna generica sull'*an* cade anche l'eventuale pronuncia sul quantum ancorché non impugnata)

**Esterno:** si verifica quando la riforma parziale della sentenza estende i suoi effetti anche sui *provvedimenti* e gli *atti dipendenti* dalla sentenza stessa. **Ciò presuppone che vi sia stata l'impugnazione integrale della sentenza**

# Effetto espansivo

---

## Effetto espansivo Esterno

*Sui provvedimenti* : l'aspetto tipico del fenomeno riguarda il **rapporto tra la riforma della sentenza parziale e quella definitiva** (es: il convenuto aveva sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto ed il giudice si era pronunciato con sentenza su tale questione pregiudiziale respingendola e disponendo la prosecuzione del giudizio. Senza dell'appello questa sentenza viene riformata con la dichiarazione di prescrizione, cade anche l'eventuale sentenza definitiva di condanna al pagamento del credito)

Vengono travolti i provvedimenti dipendenti emessi anche di giudizi diversi: Verrebbe meno, quindi, la sentenza di condanna al pagamento anche pronunciata in giudizio separato

# Consumazione della impugnazione

---

**Nel giudizio di primo grado** una decisione su una questione pregiudiziale di rito comporta solo il giudicato formale e non impedisce la riproposizione della domanda: in sostanza, **il diritto di azione si estingue solo con la pronuncia di merito**

**≠**

**In sede di gravame** si verifica al fenomeno opposto: **un'eventuale pronuncia sul rito comporta la consumazione del diritto all'impugnazione**, anche se non è decorso il termine

**Ciò è conseguenza della dichiarazione di inammissibilità** (mancanza di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione) **o improcedibilità** (vizio processuale sopravvenuto)

# Inammissibilità - improcedibilità

---

**inammissibilità** (mancanza di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione):

- Impugnazione proposta fuori termine
- Impugnazione proposta da soggetto non legittimato
- Assenza di interesse ad impugnare
- Mancanza dei requisiti previsti dalla legge nell'atto d'impugnazione (motivi di appello)
- Mancata integrazione del contraddittorio ex articolo 331
- È un'ipotesi particolare la inammissibilità dell'appello quando «questo non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto»

**improcedibilità** (vizio processuale sopravvenuto)

- Mancata costituzione dell'appellante nei termini
- Assenza in udienza dell'appellato per due volte

# Contenuto dell'appello

---

Si propone con citazione (ricorso se in materia di *lavoro*) contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163.

Deve **essere motivato**. (La motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità):

- l'indicazione delle **parti del provvedimento** che si intende appellare
- le modifiche che vengono richieste alla **ricostruzione del fatto** compiuta dal giudice di primo grado (occorre che l'appellante non si limiti ad indicare quale prove sono state erroneamente valutate o in che cosa sia consistito l'errore del giudice o ancora quale avrebbe dovuto essere la corretta valutazione dell'esito dei vari mezzi di prova: è necessario che indichi quale mutamento dei fatti accertati consegua alla loro corretta valutazione;
- l'indicazione delle **circostanze da cui deriva la violazione della legge** e della loro **rilevanza** ai fini della decisione impugnata.
- A rigore di norma non è più necessaria la sommaria esposizione dei fatti di causa ma è praticamente impossibile che ciò non ci sia

# Divieto di ius novorum

---

## Non possono proporsi

- **domande nuove** (se proposte debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio)
  - Si gli interessi
  - Si i frutti
  - Si gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata
- **il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa**
- **nuove eccezioni**, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
- **nuovi mezzi di prova**
  - Si giuramento decisorio.
- **nuovi documenti** salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

# Decisione con sentenza definitiva

---

## Si ha pronuncia di merito quando il giudice accoglie o respinge l'appello

- la riforma può essere totale quando tutti i capi della sentenza vengono modificati: il che presuppone che la sentenza sia stata impugnata per tutti i capi e l'impugnazione sia stata integralmente accolta
- La riforma può essere parziale quando soltanto alcuni capi della sentenza vengono modificati: il che può avvenire
  - quando l'appello è stato proposto solo contro alcuni capi della sentenza
  - quando l'appello sia stato proposto contro tutti capi ma è stato accolto solo per alcuni di essi

Sebbene il titolo esecutivo, nel caso di pronuncia di merito –di confermo o di riforma che sia- è dato dalla sentenza di appello, a volte è necessario utilizzare anche quella di primo grado sulle parti non modificate: il che significa che ai fini dell'esecuzione forzata occorre utilizzarle entrambe

# Decisione con sentenza definitiva

---

Si ha pronuncia di rito

- **quando la sentenza accetta un vizio del procedimento d'appello ostativo alla pronuncia** (passa in giudicato la sentenza di primo grado)
- **Quando accetta la nullità del giudizio di primo grado insanabile o non sanata** (il processo non poteva essere iniziato proseguito il che significa che nessun provvedimento passa in giudicato)

# Decisione con sentenza definitiva

---

## Si ha rimessione al primo giudice

- Se si accerta che il giudice ordinario ha sulla causa la **giurisdizione negata** in primo grado
- Se si accerta che il **giudice di pace** ha sulla causa la **competenza negata** in primo grado (per il tribunale è previsto il regolamento di competenza necessario) Qualcuno ritiene che non c'è rimessione al gdp per competenza e va deciso appello nel merito anche con perdita di un grado di giudizio
- Se dichiara **nulla notificazione della citazione** introduttiva
- Se doveva essere **integrato il contraddittorio ex art 102**
- Se **non** doveva essere **estromessa una parte**
- Se dichiara la **nullità della sentenza di primo grado** a ex art 161 (mancata sottoscrizione della sentenza)
- Se riforma della sentenza che ha dichiarato erroneamente estinzione del processo

# Decisione con sentenza non definitiva

---

## Questa ipotesi si verifica:

- Quando il giudice abbia **respinto la questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito**, al cui accoglimento sarebbe conseguita la chiusura del processo. In tal caso il giudice, respinta con sentenza la questione, disporre con ordinanza la dimensione della causa in fase di trattazione
- Qualora il giudice d'appello **dispone la rinnovazione di atti nulli del processo di primo grado** che non hanno comportato a cascata (ex art 159) la nullità di tutto il processo e, quindi, della sentenza ma che comunque ugualmente distorto la decisione del primo giudice (es: la nullità di una consulenza tecnica che è stata determinante per la formazione del convincimento del giudice) In tali casi il giudice dell'appello deve dichiarare con sentenza la nullità dell'atto con ordinanza le dispone la rinnovazione rinviando il processo in fase di trattazione